

Circolare di aggiornamento

N° 14/2024

15 marzo 2024

Aliquote 2024 contributi IVS Artigiani - Commercianti e Gestione Separata

INPS 2024 Artigiani e commercianti

Con la **circolare n. 33 dell'7 febbraio 2024** l'INPS ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo d'imposta 2024.

Per l'anno 2024 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a:

- **91.680,00** euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e
- **119650,00** euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2024 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	4.427,04 euro	4.515,43 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	4.371,80 euro	4.460,19 euro

Il contributo 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2024, in particolare per la quota eccedente il minimale di € **18.415,00** euro in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 55.008,00 euro	24%	24,48%
	da 55.008,00 euro al massimale	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 55.008,00 euro	23,70%	24,18%
	da 55.008,00 euro al massimale	24,70%	25,18%



E' prevista una riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento, con il modello F24

- del saldo per il periodo di imposta 2023 e degli acconti per il periodo di imposta 2024 sono correlati alla scadenza delle imposte derivanti dal modello Redditi;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2024 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del:
 - 16 maggio 2024;
 - 20 agosto 2024;
 - 16 novembre 2024;
 - 16 febbraio 2025.

Con la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024 l'INPS ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2024.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2024 dell'Inps sono le seguenti:

Soggetto iscritto alla Gestione Separata		2024	2023
Non pensionato o NON iscritto ad altra gestione pensionistica obbligatoria	Titolare di partita Iva	26,07%	26,23%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

- Il **massimale** di reddito per l'anno 2024 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari ad **€ 119.650,00** euro (pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito).

- Il **minimale** di reddito per l'anno 2024 per vantare un anno di contribuzione effettiva è pari ad **€ 18.415,00** euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).

Professionisti del settore sportivo dilettantistico

I lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome sono obbligati al pagamento della contribuzione calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000,00 euro annui.

L'aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.

Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all'1,07%, (comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)).

Pertanto, l'aliquota totale è pari a **26,07%**.

Fino al 31 dicembre 2027:

- la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo;
- la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche - quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

